ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1703 DELL'11 NOVEMBRE 2022

ATTO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA (PROT. n. 854/P/CON DEL 14.9.2022) STIPULATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE LA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE APPARTENENTI AL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE O DIDATTICA NEL TERRITORIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

TRA

la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata anche Regione, rappresentata da , nella sua qualità di

Ε

l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato anche Ufficio scolastico regionale, rappresentato da , nella sua qualità di

(di seguito, congiuntamente, anche le "Parti")

PREMESSA

- Visto il Protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi finalizzati a supportare le esigenze didattiche e organizzative per il miglioramento della qualità del servizio di istruzione negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia nell'anno scolastico 2022-2023 (di seguito Protocollo) stipulato tra le Parti e protocollato in data 14.9.2022, prot. n. 854/P/CON, da attuarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 11-14, della legge regionale 5 agosto 2022, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
- Visto in particolare l'articolo 10 del Protocollo che prevede la stipula di un atto aggiuntivo, finalizzato a disciplinare interventi a favore degli alunni profughi provenienti dall'Ucraina da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico 2022-2023;
- **Dato atto** che, in base ai monitoraggi effettuati dall'Ufficio scolastico regionale, il numero degli alunni proveniente dall'Ucraina è ancora consistente e diffuso sul territorio regionale;
- **Ritenuto** opportuno intervenire al fine di contribuire a garantire l'effettività del diritto allo studio degli alunni ucraini, riconosciuto dalla vigente normativa;
- **Richiamato** altresì l'articolo 13 del Protocollo, il quale prevede che eventuali modifiche allo stesso devono avvenire con le stesse modalità con cui è avvenuta l'approvazione;
- **Richiamate** le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2022-2024 di cui all'articolo 7, comma 55, e all'allegata Tabella G, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), che ha impinguato lo stanziamento del capitolo 11137 di euro 50.000,00 per l'anno 2022;
- **Ritenuto** di intervenire in relazione a nuove criticità emerse e rappresentate all'Ufficio scolastico regionale successivamente all'invio dei dati alla Regione;

- **Ritenuto** pertanto di modificare la dotazione finanziaria prevista all'articolo 8 del Protocollo, portandola a euro 420.000,00;
- **Ritenuto** inoltre di modificare la dotazione finanziaria prevista all'articolo 10, portandola a euro 60.000,00, in relazione alla attuale disponibilità del capitolo 11137 del bilancio regionale;

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti concordano e stipulano quanto segue

Articolo 1 - (Interventi a favore di alunni profughi provenienti dall'Ucraina)

- 1. Con riferimento all'anno scolastico 2022-2023, la Regione provvede al finanziamento di interventi realizzati dalle scuole del sistema scolastico regionale a favore di alunni provenienti dall'Ucraina, inseriti nelle medesime istituzioni scolastiche.
- 2. Gli interventi di cui al comma 1 si attuano attraverso la fornitura agli alunni ucraini delle tipologie di materiali indicati al comma 3, secondo le effettive necessità.
- 3. Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di materiali:
- libri di testo il cui costo non sia coperto da altri finanziamenti;
- materiale di cancelleria e altro materiale scolastico.
- 4. Non sono ammessi costi riferiti ad attività di docenza o di mediazione linguistica.
- 5. L'Ufficio scolastico regionale trasmette alla Regione entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo l'elenco definitivo delle istituzioni scolastiche che hanno manifestato l'esigenza dei fondi di cui trattasi, con l'indicazione del numero di alunni iscritti in ognuna istituzione scolastica.
- 6. Il riparto delle risorse è effettuato come segue:
- il 25% dell'importo di cui al comma 11 è ripartito in misura uguale per ogni istituzione scolastica beneficiaria;
- il 75% dell'importo di cui al comma 11 è ripartito in misura proporzione al numero di alunni iscritti nell'istituzione scolastica beneficiaria.
- 7. La Regione provvede al riparto delle risorse e alla concessione dell'importo spettante a ciascuna scuola beneficiaria entro trenta giorni dalla comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale di cui al comma 5.
- 8. Le scuole beneficiarie trasmettono il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo 2023. La rendicontazione è effettuata ai sensi degli articoli da 41 a 43 della legge regionale 7/2000. Alla rendicontazione è allegata una relazione illustrativa delle attività svolte.
- 9. E' ammessa la possibilità di richiedere una proroga del termine di cui al comma 8, purché prima della scadenza e per un periodo massimo di un mese.
- 10. La Regione, contestualmente all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute, provvede alla liquidazione delle somme spettanti a ciascuna istituzione scolastica, entro il limite massimo dell'importo concesso.
- 11. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione destina la somma complessiva di euro 60.000,00 a carico del capitolo 11137 del bilancio regionale in conto competenza 2022.
- 12. La Regione si riserva la facoltà di disporre controlli a campione nei confronti delle scuole beneficiarie, ai sensi della legge regionale 7/2000.

Articolo 2 - Modifica dell'articolo 8 del Protocollo

1. Al comma 2 dell'articolo 8 le parole: <<di euro 400.000,00>> sono sostituite con le parole: <<di euro 420.000,00>>.

Articolo 3 - Modifica dell'articolo 10 del Protocollo

1. Al comma 2 dell'articolo 10 le parole: <<di euro 50.000,00>> sono sostituite con le parole: <<di euro 60.000,00>>.

Articolo 4 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente atto aggiuntivo, si rinvia al Protocollo.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia

(firme digitali ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale")

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE